Le cadute dall'alto: un rischio da non sottovalutare

La caduta dall'alto rappresenta un rischio gravissimo in edilizia: è la prima causa di infortuni mortali e gravi. La situazione di rischio maggiore è rappresentata dagli interventi di manutenzione ordinaria sulle coperture (sostituzione tegole, interventi su antenna TV-SAT, impianti solari termici e fotovoltaici ecc.) oppure da quelle attività gestite in autonomia dal proprietario (recupero oggetti, piccole riparazioni, pulizia grondaie ecc). In queste situazioni la persona si trova esposta, senza protezioni, a rischio di caduta dall'alto.



Lo sapevi che il 33% degli infortuni mortali nei cantieri edili è dovuto alle cadute dall'alto?



Per maggiori informazioni

AAS1 TRIESTINA

Dipartimento di Prevenzione – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

telefono: segr. 040 3997402

email: segr.uopsal@aas1.sanita.fvg.it; renzo.simoni@aas1.sanita.fvg.it

AAS2 BASSA FRIULANA – ISONTINA

Dipartimento di Prevenzione – Prevenzione e Sicurezza negli

Ambienti di Lavoro telefono: 0432 921874

email: giovanni.perin@aas2.sanita.fvg.it

AAS3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI

Dipartimento di Prevenzione – Prevenzione e Sicurezza negli

Ambienti di Lavoro telefono: 0432 989509

email: alice.badini@aas3.sanita.fvg.it

AAS4 FRIULI CENTRALE

Dipartimento di Prevenzione – Prevenzione e Sicurezza negli

Ambienti di Lavoro

telefono: 0432 553981

email: elisa.ligorio@aas4.sanita.fvg.it

AAS5 FRIULI OCCIDENTALE

Dipartimento di Prevenzione – Prevenzione e Sicurezza negli

Ambienti di Lavoro

telefono: 0434 369818

email: luca.bortolussi@aas5.sanita.fvg.it

UNA REGIONE SICURA



LEGATO NON CADO



La nuova L.R. n. 24/2015 per la prevenzione delle cadute dall'alto dalle coperture

IL LAVORO IN



SICUREZZA

La nuova legge regionale

La nuova L.R. n. 24/2015, che entrerà in vigore il 21 Aprile 2016 prevede, come avviene già in altre regioni, la progettazione e la realizzazione di misure preventive e protettive al fine di poter eseguire, in piena sicurezza, interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture degli edifici. L'investimento iniziale verrà rapidamente recuperato/ammortizzato nel corso della vita dell'edificio da una riduzione dei costi per gli interventi di manutenzione e permetterà di svolgere ai proprietari e/o inquilini piccoli interventi manutentivi in sicurezza.

LA LEGGE È IN VIGORE DAL 21/04/2016

La legge trova applicazione nei seguenti interventi:

TIPOLOGIA A.

- Subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- Soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o permesso di costruire.

TIPOLOGIA B.

- Interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale;
- Installazione di impianti solari termici o fotovoltaici o di produzione di energia elettrica aderenti o integrati nei tetti.

Il committente, nel caso di interventi di Tipologia A, dovrà:

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Trasmettere all'amministrazione concedente:

 la relazione tecnica di progetto, redatta da un professionista, in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto adottate e relativa planimetria della copertura.

A CONCLUSIONE DEI LAVORI

Depositare presso il Comune¹:

- la documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
- la certificazione del fabbricante dei dispositivi installati (es. ganci, linee vita) e la dichiarazione di corretta installazione secondo le norme di buona tecnica e le indicazioni del produttore.

ACQUISIRE E CONSERVARE

• il manuale d'uso e manutenzione dei dispositivi installati e il programma di manutenzione degli stessi.

Il committente, nel caso di interventi di Tipologia B, dovrà:

A CONCLUSIONE DEI LAVORI

Inviare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di aver acquisito:

- la planimetria della copertura,
- la certificazione del fabbricante dei dispositivi installati (es. ganci, linee vita)
- la dichiarazione di corretta installazione secondo le norme di buona tecnica e le indicazioni del produttore;
- il manuale d'uso e manutenzione dei dispositivi installati
- il programma di manutenzione.



Sanzioni

La mancata presentazione, da parte del committente, della documentazione potrà comportare:

Interventi di tipologia A: il mancato rilascio del titolo autorizzativo, del certificato di abitabilità/agibilità;

Interventi di tipologia B: l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

I coordinatori per la sicurezza

Ove nominati, dovranno integrare il fascicolo dell'opera, ex D.Lgs 81/08, con la documentazione prodotta dai committenti per adempiere agli obblighi della L.R. n.24 del 2015.

brochure_professionisti__charlie.indd 2 30/03/16 12:44

^{1.} In alternativa sarà possibile trasmettere al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio.